



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Regionale Lazio
Consulenza Professionale Tecnico-
Edilizia
Settore Lazio 2 - Abruzzo

**IMMOBILE STRUMENTALE IN ROMA – VIA CESARE BECCARIA, 29 – SEDE INPDAP DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO E
SEDE PROVINCIALE ROMA 1**

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BAR-RISTORO INTERNO ALL'EDIFICIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Roma, 28 novembre 2010

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla realizzazione di un bar ristoro interno all'edificio di via Cesare Beccaria n. 29, sede INPDAP della Direzione Regionale Lazio e della Direzione Provinciale Roma 1.

Art. 2. AMMONTARE DELL'OPERA

L'importo complessivo dell'appalto, da compensare a misura, ammonta a **€ 114.000,00** escluse I.V.A. e somme a disposizione per imprevisti. L'importo dei lavori veri e propri, cui applicare il ribasso d'asta, corrisponde a € 110.000,00, mentre gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 4.000,00.

Ai fini di quanto disposto dal DPR n. 554/99, artt. 72, 73 e 74 e dal DPR n. 34/00, artt. 3, 28, 29, 30 e 31, i lavori oggetto del presente appalto, illustrati nelle relazioni e negli elaborati grafici progettuali, per l'importo totale indicato al precedente comma, sono complessivamente articolati nelle seguenti categorie:

Categoria		importo	%	tipo	classifica	scorporabile	subappaltabile
OG1	€	87.151,27	76,448	prevalente	I		SI
OG11	€	26.848,73	23,552		I	SI	SI

I lavori rientrano nella categoria generale OG1 e OG11 e sono meglio descritti nel computo metrico estimativo facente parte della documentazione a corredo del contratto. Essi sono stati valutati secondo i listini DEI – prezzi informativi dell'edilizia aggiornati al 2010. La categoria OG11 è articolata nel suo insieme in lavorazioni speciali singolarmente ricadenti nelle categorie OS3 (impianto idrico-sanitario), OS5 (impianti pneumatici ed antintrusione), OS28 (impianti termici e di condizionamento), OS30 (impianti elettrici interni). Ciascuna di queste lavorazioni ha importo inferiore al 15% dell'importo globale dell'appalto.

In considerazione dell'importo complessivo dei lavori inferiore a 150.000,00 Euro, si applicano le condizioni previste dall'ex art. 28 del DPR 34/2000, riguardo i requisiti di ordine tecnico-amministrativo.

Art. 3. CONSISTENZA

La Ditta dichiara, sottoscrivendo il presente atto, di essersi recata sui luoghi dove verranno eseguiti i lavori oggetto dell'appalto, e di aver preso conoscenza della consistenza e dello stato dei lavori da eseguire, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dei lavori. L'appaltatore inoltre dichiara



di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

Art. 4. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dell'intervento ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 5. PERSONALE

La Ditta aggiudicataria è obbligata a far pervenire tempestivamente e comunque entro la data di consegna dell'appalto, l'organigramma nominativo del personale dipendente addetto ai lavori, da cui risultino le qualifiche.

Ogni eventuale cambiamento o modifica dell'organigramma deve essere comunicato per iscritto al direttore dei lavori incaricato.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche dei lavori da eseguire.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi, il DURC aggiornato e la denuncia di nuovo lavoro temporaneo presso l'INAIL. Le medesime indicazioni saranno obbligatorie per gli eventuali subappaltatori.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento al lavoro in esecuzione.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.



Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti da personale professionalmente qualificato, con consistenza numerica della squadra, formazione e dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale appropriati per eseguire gli stessi a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative antinfortunistiche vigenti.

Art. 6. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali e le apparecchiature da installare debbono essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. I materiali ferrosi devono corrispondere alle normative UNI vigenti.

La Ditta assuntrice, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei lavori, le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali e delle apparecchiature. Qualora la Direzione dei lavori rifiuti i materiali o le apparecchiature, ancorché, messe in opera, perché, essa, a suo giudizio insindacabile, le ritiene per qualità, lavorazione o funzionamento, non adatte alla perfetta riuscita delle opere e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice, a sua cura e spese, deve allontanare immediatamente dal cantiere i materiali e le apparecchiature stesse, e sostituirle con altre che soddisfino alle condizioni prescritte.

Art. 7. MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione, in modo che le forniture e lavori rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato e che risultino esattamente osservate le norme vigenti in ordine ai lavori da eseguire.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere che possano sorgere dal contemporaneo svolgimento di altre opere, nell'edificio, affidate ad altre Ditte. La Ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio, anche se eseguite da altre Ditte.

Art. 8. ORDINE DEI LAVORI

La Ditta assuntrice, senza diritto a indennizzi o compensi di sorta, ha l'obbligo di eseguire le varie opere e finiture nell'ordine prescritto dalla Direzione dei lavori, ancorché, tale ordine non sia il più conveniente per la Ditta, la quale inoltre deve assoggettarsi, in ogni tempo e sempre senza diritto a indennizzi o compensi di sorta, a tutte quelle modifiche che all'ordine stesso la su indicata Direzione ritenga, a suo giudizio insindacabile, di apportare per esigenze di lavoro.



Art. 9. VERIFICHE E PROVE

Durante l'esecuzione dei lavori, e in modo che risultino ultimate subito dopo l'esecuzione dei lavori stessi, si devono effettuare, per ogni impianto interessato dai lavori, le verifiche e le prove intese ad accertare: che la fornitura dei materiali e delle apparecchiature previste nell'appalto, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali; che il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito e che il funzionamento di ogni singolo componente, dispositivo ed apparecchio sia perfetto.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra, si devono eseguire dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con la Ditta assuntrice e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare di volta in volta regolare verbale.

Il Direttore dei lavori, ove trovi da eccepire in ordine a detti risultati, perché, non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della Ditta assuntrice sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la Ditta assuntrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo dell'impresa e la regolare esecuzione e, comunque, fino al termine del periodo di garanzia biennale.

Art. 10. DICHIARAZIONE E RILASCIO DI CONFORMITA'

L'appaltatore è assoggettato alla consegna della dichiarazione di conformità CE per le opere corrispondenti eseguite, fornendo inoltre:

- a) dichiarazione di conformità di impianti ed opere alle normative vigenti completo degli allegati obbligatori e del certificato di iscrizione alla CCIAA, attestante l'abilitazione della ditta ai requisiti di legge;
- b) certificazioni relative ai materiali utilizzati e conformità alle norme di prevenzione incendio ed alla sicurezza nel luogo di lavoro;
- c) istruzioni per la manutenzione e per l'uso in sicurezza.

Art. 11. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici, approvato con DPR 19 aprile 2000 n. 145 (G.U. n. 131 del 07.06.2000), di seguito denominato 'Capitolato generale'.



I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni ed indicazioni tecniche previste dalla vigente normativa in materia, oltre alle norme di sicurezza per i cantieri edili.

Sotto l'aspetto tecnico-amministrativo i vari livelli di esecuzione dell'intervento dovranno essere in conformità al Dlgs n. 163/06 e ss.mm.ii. ed in particolare, per quanto applicabili ed utili a fornire indicazioni progettuali, nonché in conformità al Regolamento Generale degli appalti di Lavori Pubblici vigente alla data dell'appalto.

Art. 12. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, è di giorni **90 (novanta)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, inclusi i tempi per l'approvvigionamento dei materiali. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura stabilita dal regolamento degli appalti pubblici sopra citato (ex art. 117 del DPR 554/99) pari **all'uno per mille** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, devono essere senz'altro iscritte nel conto finale a debito della Ditta assuntrice.

Art. 13. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, oltre al presente C.S.A., il Capitolato generale di cui al D.M. 145/2000, il computo metrico estimativo, le tavole grafiche, la relazione generale e tutti gli altri atti progettuali forniti in sede di gara d'appalto.

Art. 14. PAGAMENTI

Il corrispettivo per i lavori avverrà in tre rate:

la prima e seconda corrispondente al I e II SAL, che verrà emesso quando l'importo netto ribassato sarà superiore a 40.000,00 euro;

la seconda, dopo il conto finale, ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione (ex art. 208 del DPR 554/99).

Art. 15. GARANZIA DEI LAVORI

Oltre quanto previsto nell'ambito dell'esecuzione delle opere e del Codice Civile, la Ditta assuntrice ha l'obbligo di garantire tutti i materiali e le apparecchiature da essa installate nell'ambito dell'intervento straordinario di realizzazione dei lavori da eseguire, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo di anni dieci decorrenti dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Pertanto, fino al termine di tale periodo, la Ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente e



a sue spese, tutte le imperfezioni che si verifichino nei lavori eseguiti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento.

Art. 16. OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

Sono a carico della Ditta assuntrice oltre quelli di cui al capitolato generale e degli altri specificati nel presente capitolato programma, gli obblighi ed oneri di cui appresso:

- a) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria;
- b) qualunque mezzo d'opera;
- c) le opere murarie occorrenti per l'esecuzione delle opere in appalto, come formazione di fori, tagli, tracce, incassature, sia nei muri che nelle altre strutture e conseguenti riprese di murature, pavimentazioni, intonacature, ecc., che siano state eseguite;
- d) l'allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta di fori, tagli, pavimentazione rimossa, plafoniere rimosse ecc;
- e) le prove, che la Direzione dei lavori ordini in ogni tempo e da eseguirsi presso gli Istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati. Dei campioni di materiali impiegati può essere ordinata la conservazione nell'Ufficio della D.LL., munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e della Ditta assuntrice nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
- f) il permesso di accedere nei locali in cui si eseguono i lavori agli operai di altre Ditte che vi debbono eseguire i lavori affidati alle medesime, e la relativa sorveglianza per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle proprie opere, tenendo sollevata l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- g) la segnalazione all'Ufficio dirigente, entro i termini prefissi dal medesimo, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, viene applicata una multa pari al 10% dell'importo della penalità prevista dal precedente art. 12, restando salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti che possono essere adottati in analogia a quanto sancisce il capitolato generale per le irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore senza diritto ad alcun compenso i seguenti specifici oneri e prescrizioni:

- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori, oltre al cartello di cantiere;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- l'osservanza in genere nei confronti dei propri dipendenti di tutte le norme e misure generali di tutela di cui ai D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché la nomina di un responsabile ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica vigente e la redazione del piano di sicurezza come indicato nel seguito;



- l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, necessarie ad assicurare la normale attività da svolgersi nell'immobile, nonché quelle necessarie ad assicurare l'incolumità delle persone;
- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e degli impianti;
- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- la pulizia degli ambienti interessati, limitrofi e di tutte le pertinenze esclusive interessate dal passaggio degli operai;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del presidio;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'Appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

La Ditta aggiudicataria, senza alcun compenso, dovrà porsi a disposizione della Direzione lavori, ad ogni richiesta, per coadiuvarlo in verifiche, misurazioni od altro che si rendesse necessario per la compilazione di preventivi, capitolati ed atti vari.

Saranno inoltre a carico della Ditta i seguenti ulteriori oneri particolari:

- a) la consegna a pie' d'opera di tutti i materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori, franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporto di qualsiasi genere, ecc., comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera;
- b) tutte le ulteriori manovre di trasporto e di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessarie e per qualsiasi distanza. Resta così chiaramente inteso che per nessuna ragione altra mano d'opera potrà essere richiesta dalla Ditta per l'esecuzione dei lavori di qualsiasi natura o per coadiuvare il personale direttamente impiegato.

Resta inteso che, per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, la Ditta dovrà comunque assoggettarsi a tutti quegli obblighi e a quegli oneri che saranno richiesti per l'esecuzione dei lavori, secondo la buona norma.



Art. 17. PRESTAZIONI ESCLUSE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altra Impresa anche parzialmente, nel corso dell'appalto, lavori di manutenzione straordinaria, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo per la Ditta aggiudicataria.

Art. 18. ACCETTAZIONE DEI LAVORI

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'Appaltatore dichiara:

- a) **di aver preso accurata visione dei luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni**, nonché tutte le caratteristiche tecniche che riguardano i lavori oggetto dell'appalto;
- b) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi.

Art. 19. SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento e/o del DUVRI messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.



Art. 20. ESECUZIONE LAVORI

Tutti gli interventi sugli impianti oggetto dell'appalto, di ogni categoria o tipo, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dall'Istituto tramite il suo incaricato, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme U.N.I., C.T.I., C.I.G., C.N.R., C.E.I., e tutta la normativa specifica in materia.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile di tutte le opere da eseguire o parti di essi, la cui accettazione non pregiudica i diritti che l'Istituto si riserva di avanzare in sede di verifica finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Art. 21. VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

L'Istituto appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, le opportune varianti rese necessarie esclusivamente dai seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dalla normativa in materia;
- c) per mutate esigenze di utilizzazione degli immobili da parte dell'Istituto.

Le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli articoli del Codice Civile e dal D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall'Istituto siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 22. PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI

Qualora si renda necessario nel corso dell'appalto, effettuare prestazioni o lavori non previsti nel presente capitolato ovvero determinati da guasti ascrivibili a cause non previste e non prevedibili, ovvero per l'adeguamento di componenti a disposizioni di legge intervenute dopo l'offerta, per tali prestazioni o lavori dovranno essere predisposti dalla Ditta specifici preventivi di spesa dettagliati con tutte le voci costituenti il lavoro e con l'applicazione dei relativi prezzi unitari, da sottoporre all'approvazione della direzione lavori.



Per interventi particolarmente urgenti, a insindacabile giudizio dell'Istituto, si può procedere all'esecuzione del lavoro, con quantificazione a consuntivo, sempre sulla base dei prezzi contrattuali.

Le prestazioni della mano d'opera in economia che dovessero esulare da quanto già compreso per dare i lavori previsti finiti ed ultimati in ogni parte, saranno compensate con le paghe orarie vigenti alla data della effettiva prestazione, maggiorata di quella percentuale relativa agli oneri previdenziali ed assicurativi desumibili dai prospetti del costo della mano d'opera edile della provincia ove ricade il cantiere pubblicati nei bollettini ufficiali. L'importo così ottenuto verrà a sua volta maggiorato del 25 % per spese generali, utili, tasse, uso degli attrezzi e mezzi d'opera ed oneri che sono a carico dell'impresa. Soltanto tale percentuale del 25% sarà soggetta al ribasso contrattuale.

Gli operai per lavori in economia suddetti, ove necessari e solo se autorizzati dalla Direzione Lavori, dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Art. 23. SUBAPPALTO

La stazione appaltante potrà, mediante l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, autorizzare ufficialmente eventuali contratti di subappalto, restando, comunque, l'Appaltatore unico responsabile dei lavori affidati in subappalto.

Resta comunque stabilito che non verranno considerati subappalti i lavori affidati dall'Appaltatore ad altre imprese e relativi alla sola fornitura dei materiali necessari all'esecuzione da svolgere o la fornitura, anche in opera, di manufatti o impianti speciali che richiedano l'intervento esclusivamente di società specializzate in tali campi.

L'affidamento di tali lavori resta, comunque, soggetto alla preventiva approvazione dell'Istituto appaltante.

Art. 24. COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo, previsto nei casi indicati dalla normativa e dal regolamento dell'Istituto, deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

In alternativa, il direttore dei lavori provvederà a redigere il certificato di regolare esecuzione (art.141 del D.Lgs 163/2006 ed art. 73 comma 3f) entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Tale documento ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.



Art. 25. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto e' soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., ed EN.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dall'Istituto, la presenza nei luoghi di lavoro del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma l'Istituto, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione o le verifiche ed ogni altra anomalia riscontrata dall'Istituto in sede di verifica, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 26. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del contratto il presente capitolato speciale di appalto e l'offerta presentata dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori ed aventi affinenza con gli appalti di opere pubbliche;
- b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;



- c) le norme CEI ed UNI e tutte le norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni tecniche competenti per legge e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, con particolare riguardo alle norme relative alla certificazione secondo il sistema di qualità ISO relativamente ai sistemi oggetto del presente capitolato;
- d) le leggi vigenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) le leggi vigenti in merito agli impianti;
- f) le leggi vigenti in merito alla prevenzione incendi.

Infine la Ditta ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato speciale ed il capitolato generale di cui al D.M. Interno n.145 del 19.04.2000, anche il regolamento di attuazione della normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Con riferimento ai documenti contrattuali menzionati nel presente articolo, si precisa che, in caso di non conformità o di divergenze tra due o più di essi, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello dei successivi secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono stati elencati.

Le eventuali deroghe, contenute nel documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui sopra, hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla norma derogata.

Art. 27. CONTROVERSIE E RISERVE - FORO COMPETENTE

Nessuna controversia che dovesse insorgere fra le parti abilita l'Appaltatore a sospendere o rallentare i lavori. Per eventuali contenziosi fra le Parti, il Foro competente è quello di Roma.



SOMMARIO

Art. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
Art. 2.	AMMONTARE DELL'OPERA.....	1
Art. 3.	CONSISTENZA.....	1
Art. 4.	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	2
Art. 5.	PERSONALE.....	2
Art. 6.	QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....	3
Art. 7.	MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	3
Art. 8.	ORDINE DEI LAVORI.....	3
Art. 9.	VERIFICHE E PROVE.....	4
Art. 10.	DICHIARAZIONE E RILASCIO DI CONFORMITA'.....	4
Art. 11.	OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	4
Art. 12.	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO.....	5
Art. 13.	DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.....	5
Art. 14.	PAGAMENTI.....	5
Art. 15.	GARANZIA DEI LAVORI.....	5
Art. 16.	OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE.....	6
Art. 17.	PRESTAZIONI ESCLUSE.....	8
Art. 18.	ACCETTAZIONE DEI LAVORI.....	8
Art. 19.	SICUREZZA.....	8
Art. 20.	ESECUZIONE LAVORI.....	9
Art. 21.	VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI.....	9
Art. 22.	PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI.....	9
Art. 23.	SUBAPPALTO.....	10
Art. 24.	COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	10
Art. 25.	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	11
Art. 26.	OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	11
Art. 27.	CONTROVERSIE E RISERVE - FORO COMPETENTE.....	12

